



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 49

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Corte di Cassazione Sent. 24/04/2024, n. 17164 - Esercizio abusivo della professione odontoiatrica.**

Cari Presidenti,

Si ritiene opportuno segnalare che la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza 24/04/2024, n. 17164, ha ribadito che **integrano il delitto di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, ex art. 348 cod. pen., le condotte consistenti:**

- nella diretta rilevazione delle impronte dentarie di un paziente da parte di un odontotecnico (attività riservata esclusivamente all'odontoiatra);
- nel provvedere da parte dell'odontotecnico ad ispezionare la cavità orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi, rientrando tale operazione in quelle riservate all'odontoiatra giacché si risolve in un rapporto diretto con il paziente medesimo;
- nella installazione, direttamente da parte dell'odontotecnico, di una protesi dentaria, operazione che, comportando manovre all'interno del cavo orale del paziente, gli è preclusa essendo riservata per legge al medico dentista;
- nella installazione da parte dell'odontotecnico di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi), posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed è solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione medica "il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione".

In considerazione della rilevanza della fattispecie trattata si invitano gli Ordini territoriali a darne la massima diffusione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE CAO  
Raffaele Iandolo

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005*

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri